

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 33



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
4 febbraio 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie ⁽¹⁾** 1

Regolamento di esecuzione (UE) n. 94/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 4

DECISIONI

2012/64/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 febbraio 2012, relativa al riconoscimento di «RINA s.p.a. (Registro navale italiano)» quale società di classificazione per le navi della navigazione interna [notificata con il numero C(2012) 402] ⁽¹⁾** 6

2012/65/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 febbraio 2012, relativa al riconoscimento di «Российский морской регистр судоходства (Registro navale russo)» quale società di classificazione per le navi della navigazione interna [notificata con il numero C(2012) 429] ⁽¹⁾** 7

2012/66/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 febbraio 2012, relativa al riconoscimento di «Polski Rejestr Statków SA (Registro navale polacco)» quale società di classificazione per le navi della navigazione interna [notificata con il numero C(2012) 431] ⁽¹⁾** 8

Prezzo: 3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 93/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2012

relativo all'autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (DSM 8862 e DSM 8866). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda concerne l'autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati a suini, bovini, ovini, caprini ed equini, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nel suo parere dell'11 ottobre 2011⁽²⁾ che nelle condizioni d'impiego proposte il

Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) non ha effetti dannosi sulla salute umana e animale o sull'ambiente e che il suo impiego può migliorare la produzione di insilati provenienti da tutti i tipi di foraggi, riducendo il pH ed aumentando la conservazione della sostanza secca. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del *Lactobacillus plantarum* (DSM 8862 e DSM 8866) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Per motivi di coerenza è opportuno estendere a tutte le specie animali l'autorizzazione di detto additivo per mangimi destinati a suini, bovini, ovini, caprini ed equini, in linea con le precedenti autorizzazioni di additivi simili.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2) EFSA Journal 2011; 9(11):2408.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU /kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per insilati									
1k20812	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 8862 e DSM 8866)	<p><i>Composizione dell'additivo:</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 8862 e DSM 8866) contenente almeno 3×10^{11} CFU/g di additivo (rapporto 1:1)</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 8862 e DSM 8866)</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾:</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di semina per spatolamento su piastra (<i>spread plate</i>) (EN 15787)</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo in caso di utilizzo senza combinazione con altri microorganismi come additivo per insilati: 3×10^8 CFU/kg (rapporto 1:1) di materiale fresco.</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	24 febbraio 2022

⁽¹⁾ Ulteriori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 94/2012 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	156,8
	MA	56,3
	TN	78,1
	TR	115,9
	ZZ	101,8
0707 00 05	EG	217,9
	JO	200,0
	TR	176,6
	US	57,6
	ZZ	163,0
0709 91 00	EG	317,7
	ZZ	317,7
0709 93 10	MA	95,5
	TR	181,4
	ZZ	138,5
0805 10 20	EG	47,4
	MA	53,4
	TN	59,4
	TR	65,7
	ZZ	56,5
0805 20 10	IL	167,5
	MA	82,3
	ZZ	124,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	61,2
	EG	88,5
	IL	95,7
	KR	94,1
	MA	71,6
	PK	55,0
	TR	69,3
	ZZ	76,5
0805 50 10	EG	69,0
	TR	62,5
	ZZ	65,8
0808 10 80	CA	130,0
	CL	98,4
	CN	85,1
	MA	59,2
	US	147,4
0808 30 90	ZZ	104,0
	CN	66,6
	US	122,1
	ZA	99,1
	ZZ	95,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2012

relativa al riconoscimento di «RINA s.p.a. (Registro navale italiano)» quale società di classificazione per le navi della navigazione interna

[notificata con il numero C(2012) 402]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/64/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, e la parte II dell'allegato VII,

previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 22 luglio 2008 l'Italia ha presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento di RINA s.p.a. (di seguito «RINA») quale società di classificazione ai sensi della direttiva suddetta. RINA ha la sua sede principale in Italia.
- (2) A corredo della domanda l'Italia ha presentato le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica del rispetto dei criteri di riconoscimento.
- (3) Nell'aprile 2009 è stata organizzata un'audizione in occasione della riunione comune di esperti provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea e della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (di seguito

«CCNR») relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, in cui l'autorità italiana e RINA hanno presentato la loro posizione.

- (4) Il segretariato della CCNR è stato consultato, come disposto nella parte II, paragrafo 4, dell'allegato VII alla direttiva 2006/87/CE.
- (5) La Commissione ha valutato la conformità di RINA ai criteri di cui alla parte I dell'allegato VII alla direttiva 2006/87/CE e ha concluso che questi ultimi sono rispettati da RINA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La società di classificazione RINA è riconosciuta ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2006/87/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE e la «RINA s.p.a. (Registro navale italiano)», Via Corsica 12, 16128 Genova, ITALIA, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2012

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2012

**relativa al riconoscimento di «Российский морской регистр судоходства (Registro navale russo)»
quale società di classificazione per le navi della navigazione interna**

[notificata con il numero C(2012) 429]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/65/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, e la parte II dell'allegato VII,

previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 25 febbraio 2009 l'Ungheria ha presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento di «Российский морской регистр судоходства (Registro navale russo)» (di seguito «RS») quale società di classificazione ai sensi della direttiva suddetta. RS dispone di una filiale a Budapest (Ungheria).
- (2) A corredo della domanda l'Ungheria ha presentato le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica del rispetto dei criteri di riconoscimento.
- (3) Nell'aprile 2009 è stata organizzata un'audizione in occasione della riunione comune di esperti provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea e della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (in prosieguo

«CCNR») relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, in cui l'autorità ungherese e RS hanno presentato la loro posizione.

- (4) Il segretariato della CCNR è stato consultato, come disposto nella parte II, paragrafo 4, dell'allegato VII alla direttiva 2006/87/CE.
- (5) La Commissione ha valutato la conformità di RS ai criteri di cui alla parte I dell'allegato VII alla direttiva 2006/87/CE e ha concluso che questi ultimi sono rispettati da RS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La società di classificazione RS è riconosciuta ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2006/87/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri aventi vie navigabili interne ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE e la filiale ungherese, 1 Marcius 15 *ter*, 1056 Budapest, UNGHERIA, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2012

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2012

relativa al riconoscimento di «Polski Rejestr Statków SA (Registro navale polacco)» quale società di classificazione per le navi della navigazione interna

[notificata con il numero C(2012) 431]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/66/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, e la parte II dell'allegato VII,

previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) con lettera del 3 luglio 2008 la Polonia ha presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento di «Polski Rejestr Statków SA (Registro navale polacco)» (in prosieguo PRS) quale società di classificazione ai sensi della direttiva suddetta. PRS ha la sua sede principale in Polonia.
- (2) A corredo della domanda la Polonia ha presentato le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica del rispetto dei criteri di riconoscimento.
- (3) Nell'aprile 2009 è stata organizzata un'audizione in occasione della riunione comune degli esperti provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea e della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (in prosieguo

CCNR) relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, in cui l'autorità polacca e PRS hanno presentato la loro posizione.

- (4) Il segretariato della CCNR è stato consultato, come disposto nella parte II, paragrafo 4, dell'allegato VII della direttiva 2006/87/CE.
- (5) La Commissione ha valutato la conformità di PRS ai criteri di cui alla parte I dell'allegato VII della direttiva 2006/87/CE e ha concluso che questi ultimi sono rispettati da PRS.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La società di classificazione PRS è riconosciuta ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2006/87/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri aventi vie navigabili interne ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE e il «Polski Rejestr Statków SA (Registro navale polacco)», al. gen. J. Hallera 126, 80-416 Gdańsk, POLONIA, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2012

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

